

Il Presidente dà lettura della proposta relativa al secondo punto all'o.d.g., avente ad oggetto: "Approvazione aliquota addizionale comunale all'IRPEF anno 2019. Ratifica ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 241/90", come di seguito riportata:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Relazione istruttoria

Premesso che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 29/03/2019 si approvava, come previsto all'art. 5 del Regolamento Comunale Addizionale IRPEF, la variazione dell'aliquota addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019, nei termini prescritti dalla normativa e trasmessa per via telematica al Portale del Federalismo Fiscale;
- in data 25/07/2019, con protocollo generale n. 81120 di questo ente, perveniva la nota del MEF - Dipartimento delle Finanze con la quale si rilevava il vizio di incompetenza della predetta deliberazione, in quanto adottata dalla Giunta e non dal Consiglio comunale.

Preso atto che


- il comma 3, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 360/1998, così come sostituito dal comma 142 lettera a), dell'art. 1, della legge n. 296/2006, statuisce che i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF esclusivamente mediante regolamento adottato ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, la cui adozione, a norma dell'art. 42, del D.Lgs. n. 267/2000, non può che essere di competenza del Consiglio comunale;

Pertanto si riconosce la illegittimità della deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 29/03/2019 per vizio di incompetenza.

Considerato che, in fattispecie analoghe a quella in questione di approvazione delle aliquote/tariffe da parte della Giunta comunale anziché del Consiglio, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto applicabile l'istituto della convalida-ratifica da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 2, della legge n. 241/90;

Visti, in particolare, i principi contenuti nelle seguenti pronunce:

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 18/3/1968, n. 249, gli atti viziati da incompetenza dell'organo emanante possono essere legittimamente convalidati con efficacia retroattiva in sede di autotutela dall'organo competente, anche se avverso di essi di essi penda impugnativa, fino a quando non ne sia intervenuto l'annullamento. Il provvedimento adottato ai sensi della norma citata (il cui principio è confermato dalla legge 241/90) costituisce un provvedimento di "ratifica" o di convalida secondo la terminologia adottata dal legislatore il quale si sostituisce all'atto viziato con effetto "ex tunc". L'istituto di cui trattasi ha carattere retroattivo, con la conseguenza che l'atto convalidato acquista legittimità sin dalla sua emanazione, tale principio, in particolare, è affermato in relazione al vizio di incompetenza dell'atto, oggetto di convalida, proprio in considerazione del suo carattere formale. All'operatività del principio di retroattività della convalida disposta dall'organo competente non osta l'esistenza di un termine perentorio entro il quale avrebbe dovuto essere adottato l'atto, ove esso sia stato, entro il predetto termine, effettivamente adottato, sia pure dall'organo incompetente (TAR Toscana Sezione I^ sentenza n. 411 del 20/3/2008);
2. Le particolari finalità del tributo e la necessità di salvaguardare l'equilibrio finanziario dell'Ente (che sulla relativa entrata ha fatto affidamento) sono elementi del tutto sufficienti ad ammettere il riesercizio del potere...salvo che la legge disponga altrimenti, l'Amministrazione può pertanto sempre riesercitare i propri poteri istituzionali, anche quando l'emanazione del provvedimento poteva aver luogo entro un termine perentorio fissato dalla legge. Nessun vulnus ai principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione è dato rinvenire per effetto della convalida o della ratifica di un atto amministrativo, atteso che l'esercizio del potere di convalida (ratifica) comporta l'adozione di un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto a quello da convalidare, di carattere costitutivo, che si ricollega all'atto convalidato al fine di mantenerne gli effetti fin dal momento in cui esso è stato emanato (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2278 del 24/4/2013);



Dato atto che :

Ai sensi del comma 2 dell'art. 21 nonies della legge 241/90 " E' fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole";

La ratifica è un atto amministrativo di 2° grado tramite il quale la P.A. sana un precedente atto invalidato da vizio di incompetenza relativa , che ne determina l'annullabilità, relativo all'autorità che ha emanato l'atto;

Con quest'atto, l'Autorità che ha la competenza alla sua emanazione fa suo (ratifica) il comportamento (l'atto) di una Autorità che non aveva competenza da emanare l'atto viziato; in tal modo l'atto viziato viene sanato;

Considerato che, anche come evidenziato nella suddetta nota del Dipartimento delle Finanze, al fine di eliminare il vizio di incompetenza relativa che inficia la deliberazione di Giunta n. 48 del 29/03/2019, ed assicurare la legittimità della variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale dell'IRPEF relativa all'anno 2019, è necessario adottare un atto di ratifica del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Dato atto che è volontà del Consiglio comunale, organo competente alla variazione dell'aliquota dell'addizionale all'IRPEF ai sensi del combinato disposto del comma 3, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 360/1998 e dell'art. 42, del d.Lgs. n. 267/2000, esercitare il proprio potere di autotutela, con un provvedimento amministrativo di 2° grado ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, attraverso la ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 29/03/2019, atto viziato da incompetenza cd. relativa, nella considerazione che:

- sussiste uno specifico interesse pubblico alla ratifica dell'atto in quanto necessario a salvaguardare l'equilibrio finanziario dell'Ente, che sulla relativa entrata ha fatto affidamento;
- Dall'adozione dell'atto affetto da vizio di incompetenza è trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve.

Richiamata la giurisprudenza in materia e la necessità di provvedere successivamente alla modifica del Regolamento sull'addizionale comunale all'IRPEF, almeno nella parte in cui dispone la possibilità di modifica dell'aliquota con deliberazione di Giunta comunale. Inoltre, il presente provvedimento di ratifica dovrà essere trasmesso in via telematica al MEF – Dipartimento delle Finanze mediante l'apposito portale del Federalismo Fiscale.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;


Vista la Legge n. 241/90 e smi;

Visto il D.Lgs. n. 360/1998 e smi;

Visto lo Statuto ed i Regolamenti comunali vigenti

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di prendere atto** della richiesta del MEF – Dipartimento delle Finanze acquisita al protocollo generale di questo Ente con il n. 81120 in data 25/07/2019;
- 3) **Di ratificare**, con effetto ex tunc, e fare propria ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 29/03/2019, avente ad oggetto: "Approvazione aliquota addizionale comunale all'IRPEF Anno 2019", allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (All.1);
- 4) **Di trasmettere**, ai fini della pubblicazione, per via telematica, mediante inserimento del testo del presente atto nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e



all'eventuale esenzione stabilite come disposto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014;

- 5) **Di disporre** che il competente Servizio provveda alla proposta di modifica del Regolamento sull'addizionale comunale all'IRPEF, almeno nella parte in cui dispone la possibilità di modifica dell'aliquota con deliberazione di Giunta comunale, da sottoporre all'approvazione di questo Organo non oltre i termini di approvazione del prossimo Bilancio di previsione;
- 6) Vista l'urgenza, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

*Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Dott. Gerardo D'Alferio*

IL SINDACO

Letta la proposta del dirigente del Settore Servizi Finanziari;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di prendere atto** della richiesta del MEF – Dipartimento delle Finanze acquisita al protocollo generale di questo Ente con il n. 81120 in data 25/07/2019;
- 3) **Di ratificare**, con effetto ex tunc, e fare propria ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 29/03/2019, avente ad oggetto: "Approvazione aliquota addizionale comunale all'IRPEF Anno 2019", allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (All.1);
- 4) **Di trasmettere**, ai fini della pubblicazione, per via telematica, mediante inserimento del testo del presente atto nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite come disposto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014;
- 5) **Di disporre** che il competente Servizio provveda alla proposta di modifica del Regolamento sull'addizionale comunale all'IRPEF, almeno nella parte in cui dispone la possibilità di modifica dell'aliquota con deliberazione di Giunta comunale, da sottoporre all'approvazione di questo Organo non oltre i termini di approvazione del prossimo Bilancio di previsione;
- 6) Vista l'urgenza, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
Dott. Antonio Peziello

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ex art. 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto

*Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Dott. Gerardo D'Alferio*


E' presente il Responsabile del Servizio Tributi dott. Gennaro Di Mauro.

Alle ore 19:12 entra il Cons. Basile (presenti 20), seguito alle ore 19:15 dal Cons. Pezzella (presenti 21).

Alle ore 17:17 entra l'Assessore D'Orta, e alle ore 19:21 entra il Vice Sindaco Pianese.

Alle ore 19:22 entra il Cons. Ragosta (presenti 22).

Intervengono i Cons. Pirozzi, Basile, Ragosta, Sequino Alfonso, che propone un rinvio del punto all'ord. d.g.



Alle ore 19:51 è presente l'Assessore Marino.

Interviene per dichiarazione di voto il Cons. Russo Anna.

Non essendoci altri interventi, si procede alla votazione sulla proposta di rinvio, che viene respinta con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti 19 (non partecipano alla votazione i Cons. Pezzella, Ragosta e Castaldo)
Favorevoli 6 (Basile, Guarino Luigi, Pirozzi, Russo Anna, Sabatino, Sequino Alfonso)
Contrari 12 (Carleo, Cecere A., Cecere D., Di Girolamo, Iovinella, Palma Giulia, Palumbo, Russo Antonietta, Russo Giovanni, Tartarone, Zenna, Sindaco)
Astenuiti 1 (Presidente)

Alle ore 20:04 entrano i Cons. D'Alterio D. N., Pezzella e Castaldo (presenti 22).

Interviene il Sindaco, e alle ore 20:11 entra l'Ass. Rimoli.

Seguono gli interventi per dichiarazione di voto dei Cons. Pirozzi, Sequino, Guarino Luigi e Basile.

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta letta dal Presidente;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

A voti resi per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti 22
Favorevoli 13 (Carleo, Cecere A., Cecere D., Di Girolamo, Iovinella, Palma Giulia, Palumbo, Russo Antonietta, Russo Giovanni, Presidente, Tartarone, Zenna, Sindaco)
Contrari 9 (Basile, Castaldo, Guarino L., Pezzella, Pirozzi, Russo Anna, Sabatino, Sequino A., D'Alterio D.N.)
Astenuiti nessuno

DELIBERA

- 1) Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto della richiesta del MEF – Dipartimento delle Finanze acquisita al protocollo generale di questo Ente con il n. 81120 in data 25/07/2019;
- 3) **Di ratificare**, con effetto ex tunc, e fare propria ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 29/03/2019, avente ad oggetto: "Approvazione aliquota addizionale comunale all'IRPEF Anno 2019", allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (All.1);
- 4) **Di trasmettere**, ai fini della pubblicazione, per via telematica, mediante inserimento del testo del presente atto nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite come disposto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014;
- 5) **Di disporre** che il competente Servizio provveda alla proposta di modifica del Regolamento sull'addizionale comunale all'IRPEF, almeno nella parte in cui dispone la possibilità di modifica dell'aliquota con deliberazione di Giunta comunale, da sottoporre all'approvazione di questo Organo non oltre i termini di approvazione del prossimo Bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e con il medesimo esito dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Tutti gli interventi sono riportati nell'allegato resoconto stenografico.

Il Presidente del Consiglio
Avv. Luigi Sequino



Il Segretario Generale
Dot.ssa Mailyn Flores